

Assicurazione responsabilità civile professionale

per Avvocati

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

Categoria professionale A. Avvocato

Assicurata è l'attività di avvocato.

20.A.1

Con attività di avvocato si intendono i servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza forniti da un avvocato sia in sede giudiziale che extragiudiziale in qualunque questione legale.

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- esecutore testamentario;
- curatore;
- arbitro;
- mediatore;
- perito;
- consulente fiscale;
- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- membro di una delegazione dei creditori.

20.A.2

In parziale deroga all'articolo 7.12 lett. b) delle CGA, la copertura assicurativa si estende ai costi derivanti dalla dichiarazione di annullamento e/o al ripristino a seguito della perdita di titoli di credito, purché la perdita avvenga nell'ambito della loro emissione o dello svolgimento di altri atti professionali con essi. Sono considerati titoli di credito tutti i documenti ai sensi dell'art. 965 del CO.

20.A.3

In parziale deroga all'art. 7.11 delle CGA, la copertura assicurativa si estende all'esecuzione di trasferimenti di denaro senza contanti, effettuati quali obblighi complementari nel contesto di un singolo mandato.

20.A.4

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- consulente fiscale di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali;
- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.A.5

Le pretese risultanti dall'attività di consulente in brevetti. In questa restrizione non rientra la consulenza puramente giuridica nell'ambito del diritto dei brevetti.